

**orario  
lezioni**

Mercoledì 17-19  
Giovedì 9-12

**ricevimento**

In forma telematica, tramite MS  
Teams  
(previo appuntamento via email)

[jdellatorre@units.it](mailto:jdellatorre@units.it)

**esame**

Forma orale, al termine  
del corso

## Testi di riferimento

- G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Laterza, 2020.
- G. UBERTIS, *Il processo penale*, il Mulino, 2020.

## Codice


È assolutamente indispensabile la consultazione di una versione aggiornata del codice di procedura penale; si consiglia H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÁRIA (a cura di), *Codice sistematico di procedura penale*, ultima ed.

## Che cos'è il processo penale?

Complesso di **norme e forme simboliche** [→ rituale giudiziario (serie di atti mediati dai simboli: palazzo imponente, aula, toga, spazio sacro)],  
che l'ordinamento predispone per effettuare un **giudizio** sulla  
responsabilità per la commissione di un reato e sulla punibilità per lo  
stesso



GIUDICARE E' UN COMPITO  
**IMPOSSIBILE** MA NECESSARIO  
(GIOSTRA)



«..IL GIUDICE DEVE ESSERE TANTO SICURO DEL SUO DOVERE, DA  
DIMENTICARE, OGNI VOLTA CHE PRONUNCIA LA SENTENZA,  
L'AMMONIMENTO ETERNO CHE GLI VIENE DALLA MONTAGNA: **NON  
GIUDICARE**» (CALAMANDREI)



L'atto del giudizio - ossia l'atto dell'uomo  
che giudica l'uomo - è «**terribile e odioso**»  
(Ferrajoli)



### 3. Che cosa differenzia processo penale e processo civile?

1

OGGETTO

**PROCESSO PENALE  
RIGUARDA  
L'ESSERE, OSSIA LA  
DIMENSIONE  
ESISTENZIALE**



**PROCESSO CIVILE  
RIGUARDA  
L'AVERE, OSSIA LA  
DIMENSIONE  
PATRIMONIALE**


*CARNELUTTI*

2

## RAPPORTO CON IL DIRITTO SOSTANZIALE



**IL DIRITTO PENALE  
NON PUO' ESSERE  
ATTUATO FUORI  
DAL PROCESSO  
(*NULLUM CRIMEN  
SINE IUDICIO*)**



**DIRITTO CIVILE  
VIVE ANCHE FUORI  
DALLE AULE DI  
TRIBUNALE**

## Scopo cognitivo

- accertare se un **fatto di reato** è stato effettivamente commesso
- accertare **chi** l'ha commesso

## Reprimere la criminalità

- consentire l'applicazione in concreto delle pene astratte minacciate dal diritto penale.
- difesa della società.


## Proteggere l'innocente

- «codice dei galantuomini»
- verità processuale= verità probabilistica.
- processo penale come «ponte tibetano» (Giostra)

**Tutte e tre queste tesi sono corrette, pluralità di scopi**

# La chiave di lettura del procedimento penale

Attività di accertamento dei reati entra in costante **tensione con i diritti** di indagati, imputati e di ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento




Interesse collettivo alla repressione dei reati

VS


Interesse individuale alla protezione dei diritti

**+ tutela** per le libertà individuali  
(domicilio, comunicazioni,  
libertà personale...)



**- facile** per gli apparati di giustizia  
reperire le prove di quanto accaduto

**- tutela** per le libertà individuali  
(domicilio, comunicazioni,  
libertà personale...)




**+ facile** per gli apparati di giustizia  
reperire le prove di quanto accaduto



## + spazi difensivi

es.: partecipazione ad atti di indagine; facoltà di esaminare i testimoni; diritto di presentare prove




+ **opportunità** per l'innocente di far emergere la sua innocenza

MA ANCHE

+ **opportunità** per il colpevole di intralciare la giustizia

## - spazi difensivi




- **opportunità** per l'innocente di far emergere la sua innocenza

MA ANCHE

- **opportunità** per il colpevole di intralciare la giustizia


# Ogni ordinamento deve compiere la sua scelta

concede + **spazi** difensivi  
l'ordinamento secondo cui...



...è meglio **assolvere cento colpevoli**, piuttosto che veder condannato anche un solo innocente


concede - **spazi** difensivi  
l'ordinamento secondo cui...




...è meglio **condannare tutti i colpevoli**, anche al costo di condannare qualche innocente

# Compromesso alla base della legge processuale penale

**Regolare** le attività procedimentali, secondo le scelte di compromesso, operate da ogni ordinamento, fra l'esigenza di reprimere i reati e quella di tutelare i diritti soggettivi




Il **compromesso** pende da un lato o dall'altro a differenza del **regime politico** e delle **contingenze storiche**




## Due modelli astratti di regolamentazione processuale

«Nei fatti giudiziari, specie criminali gli uomini non sono sempre andati alla **ricerca della verità** nella stessa maniera e non li hanno sempre interpretati cogli stessi criteri»

G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*



## Modello **inquisitorio**




**1** Fiducia estrema nel giudice →  
più efficace **ricerca solitaria**  
della verità da parte del giudice

**2** Ansia di reprimere i reati, che  
sfocia nel costante sacrificio  
dei **diritti individuali**

Tortura, arresti basati su meri  
sospetti, perquisizioni arbitrarie...

## Modello **accusatorio**




**1** Meglio distribuire le funzioni →  
più efficace **ricerca dialettica**  
della verità in mano alle parti,  
con giudice solo controllore

**2** Maggior riguardo per i **diritti  
individuali**, anche a possibile  
discapito della repressione dei reati

Concessione spazi difensivi,  
rispetto libertà fondamentali...

# Modello inquisitorio

Ruolo centrale del  
magistrato «**inquisitore**»:  
cumulo delle funzioni



È insieme accusatore, difensore e giudice

Iniziativa  
procedimentale  
**d'ufficio**

Iniziativa  
probatoria  
**d'ufficio**

## Presunzione di reità

- necessità di discolparsi
- obbligo di dire la verità (imputato deve dare spiegazioni)

Uso frequente della **carcerazione preventiva**

Nessun **limite probatorio**

tortura legalizzata e considerata metodo affidabile



**Segreto**

istruttore investiga senza alcuna partecipazione della difesa e udienza si svolge senza pubblico


**Scrittura**

decisioni basate sui verbali delle prove assunte unilateralmente dall'istruttore

# Modello accusatorio

C'è un accusatore

Ruolo centrale delle **parti**



Il giudice è arbitro dello  
scontro dialettico fra le parti



iniziativa  
procedimentale di **parte**

iniziativa  
probatoria di **parte**



Presunzione di **innocenza**

accusa deve dimostrare  
la mia colpevolezza e  
non io la mia innocenza

Diritto al **silenzio** e  
di **non collaborare**

**Limiti**  
**probatori**

Il metodo conta

**Contraddittorio**

- ampi spazi difensivi
- la prova si forma attraverso il confronto dialettico fra le parti



**Custodia**  
cautelare limitata

**Pubblicità**

udienza pubblica


**Oralità e**  
**immediatezza**

preferenza per testimonianza «viva»,  
assunta davanti al giudice che decide

# Nascita e sviluppo dei due modelli



Fino al 1200...



**Sistema delle ordalie**

Il cosiddetto «Giudizio di Dio»

È la divinità a emettere idealmente la sentenza dopo il compimento di una prova che, se risulta favorevole all'accusato, ne dimostra l'innocenza e, in caso contrario, ne conferma la colpevolezza

# Ordalia dell'acqua




# Ordalia del fuoco




Nel 1215...




**Il quarto Concilio  
lateranense** vieta ai sacerdoti  
di consacrare riti ordalici, o  
benedire gli strumenti  
utilizzati per compierli



**Il conseguente vuoto viene  
riempito in maniere diverse**



In Inghilterra, lentamente si sviluppa il *trial by jury*, prototipo del sistema accusatorio



Sul continente prende piede il metodo utilizzato da qualche tempo dalla Chiesa per perseguire le eresie, la cosiddetta *inquisitio: confessione prova regina, ottenuta anche tramite la tortura*

# Critica degli illuministi al modello processuale continentale



**Cesare Beccaria**



“gl’indizi della cattura sono in potere del giudice; perché uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali” (*Dei delitti e delle pene*, § XVII)



“il **vero processo**, l’*informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto ... è pochissimo in uso nei tribunali europei” (*Dei delitti e delle pene*, § XVII)




SUPERAMENTO DELLA TORTURA; CARCERE PREVENTIVO COME *EXTREMA RATIO*; PRESUNZIONE DI INNOCENZA; SUPERAMENTO DEL SISTEMA DELLE PROVE LEGALI; REGOLA DELLA CERTEZZA MORALE QUALE ANTENATO DELL’OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO

# Riforme di fine Settecento



Riforma della  
legislazione criminale  
toscana (1786)



Eliminata la tortura  
+  
Introdotta il principio della  
celerità del procedimento,  
segnatamente  
quando l'imputato sia in  
carcere (§§ 29-32)

La Norma interinale  
del Processo  
Criminale per la  
Lombardia Austriaca  
(1786)



introdotti limiti  
alla carcerazione  
preventiva (§ 131-136);  
non è più applicato il  
principio *contumax pro  
confesso habetur* (§ 309)


Riforme operate nella  
prima fase della  
Rivoluzione tra il 1789-  
1791



Recepito il modello  
inglese




*Code d'instruction criminelle* (1808) →  
**Sistema «misto»**



«processo a due anime»

«È nato il processo cosiddetto misto: lunghe istruzioni in perfetto stile inquisitorio, **fascicoli gonfi**, dibattimenti parlati, con **molte letture** e qualche gesto [...]. L'esito soddisfa i devoti all'*Ordonnances*: i *débats* sono una sopportabile contropartita alla restaurazione istruttoria»

F. Cordero, *Procedura penale*






# I codici italiani



Codice piemontese 1859 (1865)

Sistema **misto**  
napoleonico




Codice 1913

Sistema **misto**, ma, nell'istruzione  
erano previste garanzie  
partecipative per la difesa



Codice 1930

Istruzione torna totalmente **segreta**



**Formale** → su richiesta  
del p.m., g.i. raccoglie  
prove e rinvia a giudizio

**Sommaria** → p.m. raccoglie  
prove e rinvia a giudizio

**Un solo uomo accusatore, difensore e giudice**



## Costituzione repubblicana (1948)



NETTA DISCONTINUITÀ → POLEMICA  
CON L'ASSETTO ASSIOLOGICO DEL  
REGIME



È la Costituzione a  
individuare l'equilibrio tra  
individuo e autorità

**IMPOSTAZIONE  
PERSONALISTICA** (art. 2) →  
DIVIETO DI CONCEPIRE  
L'UOMO COME UNO  
STRUMENTO AL SERVIZIO  
DELLA COMUNITÀ  
Riecheggia l'imperativo  
categorico di kantiana  
memoria: "*agisci in modo da  
trattare l'umanità, sia nella tua  
persona sia in quella di ogni altro,  
sempre come fine e mai  
semplicemente come mezzo.*"

**PRINCIPIO DI  
UGUAGLIANZA  
FORMALE** (art. 3,  
comma 1) +  
**PRINCIPIO DI  
UGUAGLIANZA  
SOSTANZIALE** (art.  
3, comma 2)

**INVIOLABILITÀ  
DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI**  
:  
libertà personale  
(art. 13),  
inviolabilità del  
domicilio (art. 14),  
segretezza delle  
comunicazioni (art.  
15), diritto di difesa  
(art. 24, comma 2)

**PRESUNZIONE  
DI NON  
COLPEVOLEZZA**  
(art. 27,  
comma 2)

**CANONE DI  
LEGALITÀ** (art.  
13, comma 2  
art. 14, comma 2  
art. 15, comma 2  
art. 16, art. 25,  
commi 1 e 2, art.  
101, comma 2, art.  
112)



## Il «garantismo inquisitorio»

Interventi legislativi + Interventi della Corte cost.

Ripristinate garanzie liberali del 1913



**restano i vecchi problemi**

- cumulo funzioni in p.m. e g.i.
- travaso costante verbali istruzione in dibattimento

# È tempo di fare un nuovo codice



1962 → Commissione **Carnelutti**

1974 → legge delega per riforma processo penale

1978 → Progetto prelim. Commissione **Pisapia**

1978 → terrorismo brigatista: uccisione Aldo Moro

1987 → nuova legge delega e progetto preliminare (**Pisapia-Vassalli**)



# Il «nuovo Codice» approvato il 22.9.1988, in G.U. il 24.10.1988



**Art. 2, l. 16 febbraio 1987, n. 81**, delega legislativa al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale: «il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio».



**Si basa su tre principi**

# Procedimento ordinario



Richiesta  
di rinvio  
a giudizio



Decreto che  
dispone il  
giudizio



Sentenza

Notizia  
di reato

Indagini  
preliminari

Udienza  
preliminare

Giudizio

Impugnazioni

Giudicato


Provvedimento  
di archiviazione

Sentenza di  
non luogo a  
procedere

**PROCEDIMENTO**

**PROCESSO**

# 1. Principio della separazione delle funzioni



Chi **investiga** non  
decide sulla  
fondatezza dell'accusa

Chi **decide** sulla  
fondatezza dell'accusa  
non **investiga**

**Pubblico ministero**

**Giudice**



## 2. Principio della separazione delle fasi

Indagini preliminari

P.m. svolge indagini

Udienza  
preliminare

G.u.p. decide su richiesta  
rinvio a giudizio in base a  
atti di indagine del p.m.


Giudizio

Giudice del giudizio decide su fondatezza  
accusa con prove dichiarative acquisite davanti  
a sé: contraddittorio in senso forte



## Verbali delle prove dichiarative

assunte unilateralmente e in segreto  
dal p.m. e dalla p.g. durante le indagini



**Separazione  
dei fascicoli**

Dibattimento


Il giudice del dibattimento, di regola, non può utilizzare tali verbali per prendere la decisione



**deve sentire la voce dei testimoni  
personalmente, mentre vengono  
esaminati dalle parti con la tecnica  
dell'esame incrociato**

Art. 111 r.d. 2461 del  
1865

Art. 146 disp. Att.  
c.p.p.





### 3. Principio della **semplificazione del procedimento**

Previsti riti semplificati che saltano una o più parti del rito ordinario

Patteggiamento

Giudizio abbreviato

Messa alla prova

Proc. davanti trib. monocratico

Giudizio direttissimo

Giudizio immediato

Proc. per decreto

# RIFORMA EPOCALE


SIA VISTA ALL'ESTERO...




«The Italian Code of Criminal Procedure represented the most serious attempt to transfer adversarial criminal procedures into an inquisitorial jurisdiction since 1791, when the French attempted to import the English system during the heat of the Revolution» (Langer)

«..no other country with a continental system, including Japan, can compare with the Italian's reform with respect of depth and strength of the reform» (Fassler)

...SIA VISTA DALL'ITALIA, DOVE MATURA, ALMENO NELLE MENTI PIU' LUCIDE, LA CONSAPEVOLEZZA DI UN RISCHIO: LA DIFFICOLTÀ CHE IL CODICE SI RADICHI NELLAPRASSI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI



“il buon esito della riforma del processo penale, indubbiamente rispondente a esigenze di civiltà, dipenderà dal modo in cui si affronteranno i numerosi e non lievi problemi connessi. **Solo se la magistratura e le forze di polizia sapranno tempestivamente adeguarsi alla nuova realtà e saranno adeguatamente sostenute dai competenti organismi statuali**, la repressione della criminalità ... **non soltanto non subirà arresti o ritardi ma potrà anzi incrementarsi**, soprattutto sotto il profilo qualitativo” (G. Falcone, *Criminalità organizzata e nuovo processo penale*, 1987)



“il legislatore vi ha lavorato seriamente”, «Che poi attecchisca e in quale misura ... dipende da fattori male pronosticabili; in fondo, è stata una **rivoluzione libresca; sarà meno comodo insediarla nei cervelli**»

F. Cordero, *Strutture di un codice*, in AA.VV., *Scienza e tecnica della legislazione*, Trieste, 1992



AVEVANO VISTO BENE → CODICE  
HA AVUTO UNA VITA ASSAI  
TRAVAGLIATA



DECLARATORIE DI  
ILLEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE (PIÙ DI  
QUELLE PRONUNCIATE SUL  
VECCHIO CODICE)  
PIÙ DI **mille** MODIFICHE A  
OPERA DEL LEGISLATORE


DIVERSE STAGIONI:

**1. CONTRORIFORMA O «SVOLTA INQUISITORIA» (ANNI NOVANTA)**

**2. COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E ATTUAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO (ANNI DUEMILA)**

**3. APERTURA ALLE FONTI EUROPEE (ANNI DIECI)**

GIUSTIZIA PENALE COME  
TERRENO DI ELEZIONE  
DEL PARADIGMA DEL  
«POPULISMO PENALE»



**CONTRORIFORMA  
«SVOLTA  
INQUISITORIA»**



**1992: Annus horribilis**

la Repubblica

Una tonnellata di tritolo: 5 morti e 8 feriti. Mea culpa dei partiti a Roma

# Falcone assassinato

Strage di mafia, è morta anche la moglie

**Shock a Montecitorio: oggi il Presidente**



**CORRIERE DELLA SERA**

COLPITO DALLA MAFIA IL CANDIDATO ALLA SUPREMACIA, UOMO CHE INDAGAVA SUI KILLER DI INDICONE

# Massacro, ucciso Borsellino

Autobomba a Palermo: assassinati il giudice e cinque agenti di scorta tra cui una donna

Scalfare: guai a noi se non saremo uniti, forti e, soprattutto, credibili. E' l'ora dell'azione

**I COMPlici E GLI IMPIGNI**

Alcuno gli disse: questo, se viene a te, commettono

**Martelli ora ci dovranno spiegare perché non hanno evitato la strage**



**Storia di Emanuela, da sessanta giorni al fronte**

**Editori Laterza**



## Trittico di sentenze della Corte costituzionale


- Sent. 24/1992 (testimonianza indiretta della p.g.)
- sent. 254/1992 (valore delle contestazioni dibattimentali)
- sent. 255/1992 (valore delle precedenti dichiarazioni del correo)



**Principio di non  
dispersione  
della prova**



“il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente **all'esigenza di ricerca della verità**; ma accanto al **principio dell'oralità** è presente, nel nuovo sistema processuale, il **principio di non dispersione degli elementi di prova** non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale” (Corte cost. 255/1992).



**Legislatore**

d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356


# Obiezione al ragionamento della Corte cost.

Contraddittorio nella formazione della prova è...

metodo più efficiente per  
accertare la verità



modo migliore per consentire all'imputato  
di far sentire le proprie ragioni ed  
esercitare il proprio **diritto di difesa**



Il contraddittorio nella formazione della prova tenta di **ricomporre il più possibile** (margine di errore resterà sempre) la tradizionale tensione fra repressione dei reati e diritti individuali


# Riforma art. 111 Cost.

Attuata nel c.p.p.  
con l. 63/2001




1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata




- diritto di esporre le proprie ragioni
- contraddittorio «sulla» prova

4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.



contraddittorio  
«per» la prova

5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.



**Eccezioni** alla  
formazione  
della prova in  
contraddittorio

## Nuovo comma 3

riprende garanzie  
art. 6 Cedu

3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
- 1) sia, nel più breve tempo possibile, **informata** riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico
  - 2) disponga del tempo e delle condizioni necessari per **preparare la sua difesa**
  - 3) abbia la facoltà, davanti al giudice, di **interrogare** o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di **prova a suo favore**
  - 4) sia assistita da un **interprete** se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo

## Commi preesistenti alla riforma del «giusto processo»

6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

7. Contro le sentenze e contro i **provvedimenti sulla libertà personale**, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

**E OLTRE IL CODICE?**

**Convenzione europea dei diritti dell'Uomo**

**Atti dell'Unione europea in materia di processo penale**



## PRIMA TAPPA

Cedu è stata recepita con  
l. 4 agosto 1955, n. 848

## SECONDA TAPPA

L. cost. 131  
del 2003



modificato  
art. 117 Cost.



C. 1. «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»




## TERZA TAPPA

Sentenze C. cost. 348 e 349 del 2007

Il giudice italiano deve interpretare legge italiana in modo conforme alla CEDU, «nel significato» attribuitole dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, «specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed esecuzione»

**Qualora l'interpretazione conforme non sia possibile**



Il giudice non può disapplicare direttamente la legge italiana, ma deve interpellare la Corte costituzionale

Norma del c.p.p. contraria alle disposizioni della Cedu, così come le interpreta la Corte Edu,

**Art. 32 c. 1 Cedu:** «la competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'**interpretazione e l'applicazione** della Convenzione»




**è incostituzionale**

**viola art. 117, c. 1, cost., che impone al legislatore il rispetto degli «obblighi internazionali»**

## Altra questione...

**Art. 48 Cedu:** «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti»




**Come conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo?**

Misure **generali** →  
modifiche legislative

Misure **individuali** →  
- risarcimento dei danni  
- riapertura del processo

Al silenzio del legislatore ha  
rimediato la Corte costituzionale



Sentenza Corte cost. 113 del 2011




Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. («casi di revisione»), nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, Cedu, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo



Atti Unione europea

**Trattato di Lisbona**  
(in vigore dal 1  
dicembre 2009)



**Rafforzamento cooperazione in materia penale**

## Articolo 82, par. 1, TFUE


La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione

è **fondata** sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e

**include** il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83



Per arrivare al reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, nonché favorire la cooperazione giudiziaria e investigativa fra gli Stati membri, è necessario che, fra gli stessi, vi sia **fiducia reciproca**



Il metodo migliore per incrementare la fiducia reciproca è fare in modo che i procedimenti si svolgano secondo **regole simili in tutta l'Unione europea**

## Articolo 82, par. 2, TFUE

Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle **prove** tra gli Stati membri;
- b) i **diritti della persona nella procedura penale**;
- c) i **diritti delle vittime** della criminalità;
- d) **altri elementi** specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.



**Direttiva 2010/64/UE**  
«sul diritto  
all'interpretazione e  
alla traduzione nei  
procedimenti penali»

**Direttiva 2012/13/UE**  
«sul diritto  
all'informazione nei  
procedimenti penali»

**Direttiva 2012/29/UE** «che  
istituisce norme minime in  
materia di diritti, assistenza e  
protezione delle vittime di reato»

**Direttiva (UE) 2016/1919**  
«sull'ammissione al  
patrocinio a spese dello Stato»

**Direttiva (UE) 2016/343**  
«sul rafforzamento di alcuni  
aspetti della presunzione di  
innocenza e del diritto di  
presenziare al processo nei  
procedimenti penali»

**Direttiva 2013/48/UE**  
«relativa al diritto di  
avvalersi di un  
difensore nel  
procedimento penale»

**Direttiva (UE) 2016/800**  
«sulle garanzie  
procedurali per i minori  
indagati o imputati nei  
procedimenti penali»

## GIUSTIZIA PENALE COME TERRENO DI ELEZIONE DEL PARADIGMA DEL «POPULISMO PENALE»

Il sistema penale diviene progressivamente parte integrante della politica e, in linea con le declinazioni tipiche del populismo penale, risponde ad un nuovo paradigma che si caratterizza per l'utilizzo della penalità come volta a soddisfare pretese punitive fomentate e drammatizzate

Stagione di Tangentopoli →  
intervento salvifico della  
Magistratura che interpreta  
le passioni punitive del  
popolo

→ -cd. «pacchetti o decreti  
sicurezza» (l. 26 marzo  
2001, n. 128; D.l. 23  
febbraio 2009, n. 11, conv.  
in l. 23 aprile 2009, n. 38;  
d.l. 4 ottobre 2018, n. 113;  
d.l. 14 giugno 2019, n. 53)

→ l. Spazzacorrotti (l. 9  
gennaio 2019, n. 3: ha  
introdotto l'agente sotto  
copertura nelle indagini  
per i delitti contro la PA e  
aumentato l'ambito di  
applicazione del trojan)

**“il sistema implosivo”  
(Cordero)**



**“il modello perduto”  
(Lozzi)**



Sistema processuale che assomiglia a un'accozzaglia di istituti e che appare inefficiente, nella misura in cui non garantisce un'attuazione del diritto penale sostanziale, e iniquo, ossia incapace di tutelare in modo effettivo i diritti dei soggetti coinvolti → vari tentativi di riforma



L'ultima manovra che ha inciso in modo significativo è stata la «riforma Cartabia» (l. 27 settembre 2021, n. 134).